

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI

Settore procedimenti elettorali e privacy

Decreto n. 187

IL RETTORE

- Vista la Legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.;
- Visto il regolamento generale di Ateneo, in particolare l'art. 2, applicabile in quanto compatibile ai sensi della X disposizione transitoria e finale dello Statuto;
- Visto l'art. 41 della legge regionale 8.6.2006, n. 15, che disciplina il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.);
- Visto l'art. 98 della legge regionale 11.5.2009, n. 18, che ha modificato il predetto art. 41 rideterminando il numero e le modalità di scelta del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei docenti nel Consiglio di amministrazione dell'A.R.S.S.U.;
- Visto il D.R. n. 74 del 2.2.2010 di emanazione del Regolamento per l'elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.), il quale prevedeva all'art. 4 che l'elettorato passivo fosse attribuito ai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà, organi che non sono più previsti dal nuovo Statuto di Ateneo;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.U. è scaduto con il 17.3.2013 e che occorre procedere con urgenza alla convocazione dei rappresentanti degli studenti nei consigli dei corsi di studio, ai sensi dell'art. 41, comma 4, lett. d, della citata legge regionale n. 15/2006, per procedere alla elezione del rappresentante degli studenti nel nuovo Consiglio;
- Considerato che sono in corso le procedure per l'elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti nei consigli dei corsi di studio, ai sensi delle disposizioni regolamentari transitorie emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013, e che i rappresentanti eletti saranno chiamati, presumibilmente entro la prima decade di giugno, ad eleggere la rappresentanza studentesca nei consigli di dipartimento e nei consigli di scuola;
- Considerata l'opportunità e l'urgenza, vista la coincidenza dell'elettorato attivo, di collegare e svolgere contestualmente le suddette votazioni per la rappresentanza studentesca nel Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.U., nei consigli di dipartimento e nei consigli di scuola emanando un apposito nuovo regolamento per l'elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.U., che si raccordi con le procedure per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali di dipartimenti, scuole e che stabilisca a chi spetta l'elettorato passivo;
- Considerato che l'emanazione del suddetto regolamento compete al Senato accademico e che il Rettore, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto può adottare, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti in materie che rientrino nella competenza degli organi di governo, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella prima adunanza successiva

D E C R E T A

Art. 1

È emanato il “Regolamento per l'elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.), ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 8.6.2006, n. 15 e s.m.i”, secondo la stesura di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato accademico nella prima adunanza successiva.


Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo web dell'Ateneo e sul relativo sito Internet, alla voce Intranet/Elezioni, ed entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dello Statuto, il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 4

L'originale del presente decreto è depositato agli atti dell'Area legale e generale.

Genova, 09 MAG. 2013


IL RETTORE

ALLEGATO 1

Regolamento per l'elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.), ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 8.6.2006, n. 15 e s.m.i.

Art. 1 - Indizione

1. Il Rettore, con proprio decreto, indice le elezioni che si svolgono, di norma, contestualmente alle elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di dipartimento e nei consigli di scuola.

Art. 2 – Norme generali per lo svolgimento della votazione

1. La procedura elettorale si svolge secondo le norme generali e comuni delle disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione delle rappresentanze studentesche, emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013, allegate al presente regolamento; dopo l'approvazione e l'emanazione del nuovo regolamento generale di Ateneo, la procedura elettorale si svolgerà secondo le norme in esso contenute, relative all'elezione delle rappresentanze studentesche nei sopra citati organi collegiali delle strutture fondamentali di Ateneo.
2. In considerazione delle differenze presenti fra la normativa regionale e lo Statuto dell'Ateneo, ai fini dell'elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.U., sono escluse dall'applicazione le seguenti norme generali e comuni delle disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione delle rappresentanze studentesche:
 - a) Art. 3, comma 1, art. 8, comma 3 e art. 11 per le parti che fanno riferimento alle previsioni, contenute nello Statuto di Ateneo, di un quorum del 10% di partecipanti al voto per la validità dell'elezione, quorum che non è previsto dalle norme regionali; la votazione per l'elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.U. è valida qualunque sia il numero di votanti;
 - b) Art. 5, commi 2 e 4, relativo al divieto di cumulo di un numero di mandati consecutivi superiore a due, in quanto le norme regionali non prevedono alcun divieto di cumulo per la rappresentanza studentesca;
 - c) Art. 10, per le parti relative alla nomina dell'eletto, la quale è di competenza del Presidente della Giunta regionale, e all'esclusione dal novero dei non eletti di coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento dei voti ottenuti dall'eletto.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nominati nei consigli dei corsi di studio in carica alla data stabilita nel decreto di indizione.

Art. 4 – Votazioni suppletive

1. Se nel corso del suo mandato biennale si verifica la cessazione del rappresentante o la perdita dei requisiti di eleggibilità, il rettore, qualora la graduatoria elettorale sia esaurita, procede a convocare votazioni suppletive, entro tre mesi, per eleggere il rappresentante per lo scorcio di mandato restante fino al rinnovo delle procedure ordinarie per l'elezione della rappresentanza studentesca nei consigli dei corsi di studio ed alla successiva elezione del rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.U.

Disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione delle rappresentanze studentesche

(approvate dal Senato accademico in data 12.3.2013, emanate con D.R. n. 91 del 14.3.2013)

Norme generali e comuni¹

Art. 1 – Fasi di cui si compone la tornata elettorale

1. ELEZIONI DI PRIMO GRADO *(cui partecipano tutti gli iscritti):*

- b) Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio del corso/dei corsi di studio (art. 52, comma 4, dello Statuto);
- c) Elezioni del rappresentante degli assegnisti, del rappresentante dei dottorandi, del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento (art. 39, comma 1, dello Statuto);
- d) Elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione (art. 55 dello Statuto).

2. ELEZIONI DI SECONDO GRADO *(cui partecipano gli studenti dei CCS e i dottorandi/specializzandi dei consigli di dipartimento, nominati in esito alle elezioni di primo grado):*

- e) Elezione delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento (art. 39, comma 1, dello Statuto);
- f) Elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi nel consiglio della scuola (art. 46, comma 1, lett. d, dello Statuto);
- g) Elezione delle rappresentanze studentesche nella commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio (art. 49, comma 2, dello Statuto e regolamento di scuola o disposizioni regolamentari transitorie).

3. ELEZIONI DI TERZO GRADO *(per cui sono chiamati al voto i rappresentanti di studenti, dottorandi e specializzandi nominati in esito alle elezioni di primo o secondo grado):*

- h) Elezione del rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione (art. 23, comma 1, dello Statuto);
- i) Elezione delle rappresentanze studentesche nel senato accademico (art. 15, comma 1, lett. e, dello Statuto);
- j) Elezione delle rappresentanze studentesche nel consiglio di amministrazione (art. 19, comma 1, lett. d, dello Statuto);
- l) Elezione del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta del dipartimento (art. 41, comma 1, dello Statuto).

4. ELEZIONI DI QUARTO GRADO *(per cui sono chiamati al voto i rappresentanti di studenti, dottorandi e specializzandi nominati nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione):*

- m) Elezione delle rappresentanze studentesche nel comitato per le pari opportunità (art. 28, comma 1, dello Statuto).

Art. 2 – Avvio delle procedure

- 1. Il rettore, con apposita comunicazione, dà avvio alle procedure per l'elezione delle rappresentanze studentesche e stabilisce i periodi entro i quali, i coordinatori dei corsi di studio, i direttori di dipartimento, i direttori/coordinatori delle scuole di specializzazione, i presidi di scuola e il rettore stesso, ciascuno per la propria competenza, devono emanare il decreto di indizione e svolgere le procedure elettive descritte nel precedente articolo, fino alla nomina dei rappresentanti.

¹ Sono inserite all'interno di parentesi quadre le parti disapplicate per l'elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.U.

2. Il preside stabilisce, di norma, una data unica per le elezioni di secondo grado di competenza della scuola e dei dipartimenti, da svolgersi contestualmente presso i seggi da costituirsi a cura dei dipartimenti.
3. Qualora il consiglio di scuola non abbia approvato in tempo utile il regolamento di scuola o disposizioni regolamentari transitorie, le elezioni delle rappresentanze studentesche nella commissione paritetica di scuola saranno svolte dal preside in una data successiva rispetto a quella stabilita per le elezioni di secondo grado.

Art. 3 – Indizione

1. Il decreto di indizione stabilisce il giorno, o i giorni consecutivi, di votazione e gli orari, [in relazione all'esigenza di favorire il raggiungimento del quorum del 10% per la validità delle votazioni, stabilito dall'art. 67, comma 3, dello Statuto]; il decreto indica inoltre il numero degli eligendi, approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali, e precisa che è esprimibile una sola preferenza, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto.
2. Il decreto di indizione è pubblicato all'albo e nel sito Internet delle strutture interessate, dandone tempestivamente informazione agli elettori.

Art. 4 – Seggi elettorali

1. Col decreto di indizione sono costituiti uno o più seggi elettorali composti ciascuno da un numero di componenti docenti e/o tecnici amministrativi fra un minimo di tre e, di norma, un massimo di cinque, oltre ad almeno un supplente; fra i suddetti componenti sono nominati il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
2. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Art. 5 – Mandato

1. Il mandato delle rappresentanze studentesche è rinnovato ogni due anni accademici.
2. [Ai sensi dell'art. 70, comma 1, dello Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato].
3. Per garantire la prosecuzione del percorso volto alla piena realizzazione del nuovo assetto statutario, nonché la funzionalità degli organi, gli eletti sono nominati dalla data indicata nel rispettivo provvedimento di nomina e restano in carica fino al 31.10.2015, e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni; agli effetti del computo per il limite sul cumulo dei mandati, previsto dall'art. 70 dello Statuto, si assume invece come decorrenza la data dell'1.11.2013.
4. [I periodi di mandato svolti o in corso dei rappresentanti degli studenti designati dal rettore nei consigli di dipartimento e nei consigli delle scuole, ai sensi rispettivamente della IV e V disposizione transitoria e finale dello Statuto, non sono computati ai fini del suddetto limite al cumulo dei mandati. I rappresentanti degli studenti che hanno svolto uno scorcio del mandato t.a. 2010/2013 nel senato accademico o nel consiglio di amministrazione o che sono in carica in quanto designati dal rettore, ai sensi rispettivamente della VII e VIII disposizione transitoria e finale dello Statuto, possono essere eletti nel medesimo organo di governo solo per il mandato che decorre dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina e termina con il 31.10.2015.]
5. In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il primo dei non eletti in graduatoria provvedendo a garantire, finché possibile, le riserve eventualmente previste; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni.

Art. 6 – Elenchi degli elettori

1. Gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili sono, di norma, allegati al provvedimento di indizione oppure tale provvedimento indica il giorno, di norma, non oltre cinque giorni dall'indizione, in cui saranno pubblicizzati.

2. Avverso gli elenchi è ammessa opposizione da presentare entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione; in esito alle verifiche e alle decisioni sulle opposizioni, sono formati gli elenchi alfabetici definitivi di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili; tali elenchi sono pubblicizzati entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione, di norma, entro il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7 – Candidatura individuale per gli organi di governo e dichiarazione di disponibilità ad essere eletto per gli altri organi

1. Ai sensi dell'art. 68, comma 2, dello Statuto, sono eleggibili per gli organi di governo gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi inseriti nell'elettorato passivo, che abbiano presentato al rettore, entro i termini e con le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni, la propria candidatura ed il proprio *curriculum vitae* al fine della pubblicizzazione tramite l'albo ed il sito Internet dell'Ateneo
2. Per gli organi diversi dagli organi di governo, il decreto di indizione indica le modalità ed i tempi con i quali gli elettori, pur non essendo prevista la presentazione di formale candidatura, possono rendere nota e pubblicizzare sui siti Internet delle strutture interessate la loro disponibilità ad essere eletti e a ricoprire la carica di rappresentante; tali elettori devono far pervenire la dichiarazione di disponibilità, completa di dati anagrafici, matricola universitaria, corso di studio cui sono iscritti e l'organo collegiale per il quale intendono concorrere, entro il termine stabilito nel decreto di indizione; resta comunque fermo che tutti gli appartenenti al collegio elettorale sono eleggibili e che i disponibili ad essere eletti possono liberamente pubblicizzare la loro intenzione con altri modi integrativi o alternativi rispetto alla citata modalità tramite sito Internet istituzionale, la quale rimane quindi solo una modalità ausiliaria non obbligatoria per l'elettore.

Art. 8 – Operazioni di voto

1. I componenti di ogni seggio curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito registro, previo accertamento dell'identità personale, provvedono all'annotazione degli estremi del relativo documento di riconoscimento e, successivamente, consegnano la scheda elettorale.
2. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
3. [Le votazioni sono valide qualora abbia votato almeno il 10% degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 67, comma 3, dello Statuto].
4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile nero o blu fornita dal seggio.
5. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla.

Art. 9 - Operazioni di spoglio e formazione della graduatoria elettorale

1. terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale (ogni seggio elettorale, nel caso di più seggi costituiti), procede al conteggio di coloro che hanno votato, risultanti dalle firme apposte dai votanti sull'apposito registro, al conteggio ed allo scrutinio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano eleggibili, indicando per ciascun nominativo i voti riportati, in ordine decrescente e, in caso di pari merito, la data di nascita.
2. In fase di scrutinio, sulla attribuzione o sulla nullità dei voti, il seggio decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. I seggi elettorali consegnano il verbale delle operazioni elettorali svolte, il registro firmato dai votanti, le schede elettorali e tutta la documentazione del seggio all'organo monocratico che ha indetto le elezioni per i provvedimenti di competenza e per la conservazione agli atti.

Art. 10 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. Il responsabile che ha indetto le elezioni:
 - a) esercita il controllo di legittimità sugli atti delle procedure elettorali verbalizzate dal seggio/dai seggi elettorali;
 - b) con proprio decreto, approva gli atti, riporta e somma i voti espressi nei diversi seggi, attribuisce la precedenza, in caso di parità di voti, al più anziano di età, proclama l'esito delle votazioni [e nomina gli eletti, nel rispetto, finché possibile, delle riserve, ove previste; ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto, proclama i non eletti escludendo dalla graduatoria coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 30% dei voti ottenuti dall'ultimo di coloro che, prima dell'applicazione di eventuali riserve o prima di eventuali rinunce a ricoprire la carica, risultino, in base ai voti ottenuti, in posizione utile per essere eletti];
 - c) pubblicizza il proprio decreto all'albo e sui siti Internet della scuola, dei dipartimenti interessati e lo invia in copia ai nominati e al rettore.

Art. 11 – Carenza di rappresentanze e votazioni suppletive

1. Qualora [le elezioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum del 10% o] non sia stato raggiunto il numero degli eligendi previsto, l'organo monocratico che ha indetto le elezioni, con le modalità meglio specificate nelle parti successive delle presenti disposizioni dedicate alle singole tipologie di elezioni, convoca con proprio decreto elezioni suppletive o l'assemblea degli studenti elettori per l'elezione dell'integrazione della rappresentanza, [nell'ambito della quale dovranno essere, se possibile, attivate le eventuali riserve previste, carenti dopo le elezioni; le elezioni suppletive o le elezioni svolte durante le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento generale di Ateneo].
2. Qualora sia scelta la modalità assembleare, l'assemblea è presieduta e verbalizzata dall'organo monocratico che ha indetto le elezioni o da un docente, suo delegato, il quale cura che gli studenti intervenuti e votanti, a scrutinio segreto, appongano la firma sull'apposito registro predisposto con l'elenco degli aventi diritto al voto, prima di ricevere la scheda elettorale.
3. Le votazioni suppletive o l'assemblea devono svolgersi, di norma, entro 10 giorni dal giorno o dall'ultimo giorno di votazione (se le elezioni si sono svolte su più giorni).
4. [L'organo monocratico che ha indetto le elezioni emana il decreto di nomina delle rappresentanze integrative.]
5. [Nel caso non sia comunque raggiunto il numero di eligendi previsto, l'organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello Statuto.]
6. Se nel corso del mandato fino al 31.10.2015 si verificano cessazioni di rappresentanti o la perdita dei requisiti di eleggibilità (ad esempio, per dimissioni, per conseguimento della laurea e termine o abbandono degli studi ecc...), l'organo monocratico che ha indetto le elezioni effettua le nomine sostitutive con proprio decreto attingendo dalla graduatoria dei non eletti, [nel rispetto, finché possibile, delle riserve, ove previste; qualora non siano possibili sostituzioni per l'esaurimento della graduatoria non è inficiata la valida costituzione dell'organo collegiale, ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello Statuto]; le condizioni in base alle quali occorre comunque procedere a votazioni suppletive sono specificate nelle parti successive delle presenti disposizioni dedicate alle singole tipologie di elezioni.